INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Art. 3

Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza

Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice puo', ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilita' delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni gia' attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate.".

Versione in vigore dal 2 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti nel settore agroalimentare
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-nel-settore-agroalimentare/art-3-disposizioni-per-la-ristrutturazione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

industriale-di-grandi-imprese-in